

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/CGF
(2007/2008)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 30/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007**

Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Leozappa Avv. Patrizio, San Mauro Avv. Cesare – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1. DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE SPUTORE NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA EURO CHIETI 2007 ED ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELL’A.S.D. VIRTUS CUPELLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

Con atto in data 17.9.2007 l’Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva al competente organo di giustizia federale della F.I.G.C. il calciatore Nicola Sputore, tesserato all’epoca dei fatti in favore della società Euro Chieti, il quale in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli al termine della gara di beach soccer Chieti-Panarea, disputata a Termoli il 14.6.2007 era risultato positivo per la presenza di metabolici di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite.

Il menzionato calciatore non richiedeva l’effettuazione delle controanalisi e come previsto dalla normativa di settore, veniva sospeso in via cautelare da ogni attività agonistica, con decorrenza immediata, con provvedimento del 7.8.2007 di questa Corte di Giustizia Federale.

In sede di audizione del 12.9.2007, il calciatore ammetteva l’addebito disciplinare contestatogli, riconoscendo che il giorno prima della gara, in occasione di una festa di addio al celibato di un amico, aveva accettato di fare qualche tirata da uno spinello che gli era stato passato da persone presenti. Dichiarava che si era trattato di un momento di leggerezza e di non avere considerato le conseguenze cui sarebbe andato incontro con il suo gesto.

L’Ufficio di Procura Antidoping nel disporre il deferimento del calciatore Nicola Sputore per la violazione contestatagli (art. 2.1 del Codice WADA) dinanzi a questo organo di giustizia federale ha chiesto nei suoi confronti la sospensione dalla attività agonistica per mesi quattro.

Nella seduta del 30.10.2007 presenti il rappresentante della Procura Antidoping, lo Sputore ed il suo legale di fiducia, che oltre a depositare delle note difensive, tardive e come tali irricevibili, ha eccepito preliminarmente la nullità del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 15.3 e 15.8 del Regolamento Antidoping del C.O.N.I. per la mancata comunicazione all’atleta del risultato di positività delle analisi.

Osserva preliminarmente la Corte di Giustizia Federale in ordine alla eccepita nullità del procedimento disciplinare, che in mancanza di indicazione da parte dell’atleta del domicilio sul verbale di prelievo antidoping la comunicazione allo stesso del risultato delle analisi presso la

società di appartenenza è del tutto regolare e in ogni caso la contestazione diretta dell'addebito disciplinare equivale sostanzialmente alla comunicazione all'atleta dell'accertamento della positività delle analisi, dal momento che quanto agli effetti è del tutto idoneo a consentire allo stesso di esercitare il proprio diritto di difesa nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Nel merito non è contestato che lo Sputore è risultato positivo per la presenza di metaboliti di tetraidrocannabinolo, in esito alle analisi sul campione biologico prelevato in occasione del predetto controllo antidoping effettuato al termine della gara di beach soccer Chieti-Panarea disputata a Termoli il 14.6.2007.

Considerata la piena ammissione di colpevolezza dell'atleta, sussiste pertanto un preciso quadro probatorio che fornisce elementi certi della responsabilità dello Sputore in ordine alla violazione disciplinare contestata (art. 2.1 del Cod.WADA).

Per questi motivi la C.G.F., visto l'atto di deferimento e gli atti del procedimento, infligge al calciatore Nicola Sputore la sanzione della squalifica per mesi 4 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione cautelare.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Nicola SPATORE, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

2. DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE RECCHI ALESSIO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ GELA CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.

Con atto emanato al termine del procedimento di indagine n. 84/07, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. disponeva il deferimento, innanzi a questa Corte, dell'atleta Alessio Recchi tesserato in favore della Società Gela Calcio, affinché ad egli venisse irrogata la sanzione prevista dall'art. 10.2 del Codice WADA recepito nelle norme sportive dell'Antidoping del C.O.N.I., in quanto il citato atleta era stato trovato positivo per benzoilecgonina (metabolita della cocaina) in occasione del controllo antidoping effettuato al termine della gara Potenza-Gela svoltasi in Potenza il 3.6.2007.

L'esito di positività veniva riscontrato in sede di prime analisi dal Laboratorio Antidoping di Colonia. Con successivo provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale del 16.7.2007 l'atleta veniva sospeso da ogni attività sportiva.

Nell'udienza del 30.10.2007 il signor Recchi, assistito dal difensore d'ufficio Silvia Morescanti, ammetteva, come già avvenuto innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, l'addebito disciplinare contestato e, in merito alla sostanza rinvenuta, confermava la ricostruzione dei fatti descritta in I° Grado.

Il Recchi rammentava che nei giorni precedenti l'incontro calcistico aveva avuto frequenti discussioni con sua moglie. Il mercoledì prima della gara era tornato a casa dall'allenamento e aveva trovato una lettera con la quale la moglie annunciava di essere partita per Civitanova Marche con le figlie.

Il Recchi, sentendosi abbandonato e depresso, era uscito per distrarsi recandosi in un pub dove aveva incontrato alcuni giovani del posto, i quali gli avevano offerto della polvere bianca per tirarsi su dallo stato depressivo nel quale si trovava; attività poi effettivamente svolta dal citato Recchi. Sempre ad avviso del Recchi egli si era reso conto della gravità dell'errore commesso solo dopo la notizia della sua positività e ne era stato turbato e pentito.

Considerato, quindi, che le spiegazioni fornite dal deferito avessero carattere plausibile, ad avviso della Procura, appariva ragionevole ritenere che nella fattispecie si concretizzasse una negligenza non significativa comportante l'applicazione dell'attenuante indicata nell'art. 10.5.2 delle Norme Sportive Antidoping.

Nella udienza odierna, la Procura chiedeva l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 10.2 del Codice ridotta ad un periodo di anni uno di squalifica dall'attività sportiva con il riconoscimento dell'attenuante testé descritta.

Dall'esame dei documenti forniti e dalla valutazione dei comportamenti processuali mantenuti questa Corte ritiene di poter convenire con la richiesta della Procura di applicazione dell'attenuante indicata.

Per questi motivi la C.G.F. visto l'atto di deferimento e gli atti del procedimento, infligge al calciatore Alessio Recchi la sanzione della squalifica per anni 1 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione cautelare.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Alessio RECCHI, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

IL PRESIDENTE
Avv. Italo Pappa

Publicato in Roma il 4 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete